REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:

SENTENZA N.D. N. 283/2026

non definitiva sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **24527/2026** del registro di Segreteria, proposto da:

M. E., nato il omissis a omissis (omissis) (C.F. omissis), residente in omissis (omissis), Via omissis, C.A.P. omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bianco, c.f. BNCGNN65D08F798X, pec studio.dirittoamministrativo@pec.it, fax 0825/454003, con domicilio eletto presso lo studio legale in Avellino, alla Via Cavallo n. 15;

contro

Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

e contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (C.F. BTTCRN70R54M208B, pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Silvia Parisi (C.F.

PRSSLV66C46C352J, pec: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale ad lites, atto Notaio dott. Roberto Fantini in Roma, Rep. n. 37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per

l'accertamento della dipendenza da causa o concausa di servizio dell'infermità «artrosi cervico dorso lombosacrale con discopatie a modica incidenza funzionale» quale presupposto del diritto al futuro trattamento pensionistico di privilegio ordinario, previa impugnazione del decreto n. omissis /25 del 18 dicembre 2025 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione e del presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. omissis del 9 dicembre 2025.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

uditi nella pubblica udienza del 7 settembre 2026, le parti presenti.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 27 marzo 2026 E. M., brigadiere capo Q.S. dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di omissis, ha impugnato il decreto n. omissis /25 – Pos. omissis /A del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Direzione di Amministrazione, del 18 dicembre 2025, notificato a mani proprie il 7 gennaio 2026 e il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. omissis, reso nell'adunanza n. 004-784 del 9 dicembre 2025, con i quali era stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità «artrosi cervico

dorso lombosacrale con discopatie a modica incidenza funzionale» (indicata nella domanda come «artrosi cervico dorsolombare con discopatie multiple»), ascritta dalla Commissione Medica Ospedaliera di Messina, con verbale mod. BL/B n. ME omissis del 12 febbraio 2025, alla Tabella A, categoria 8ª, ed era stata del pari respinta la domanda di equo indennizzo. Ha chiesto accertarsi e dichiararsi la dipendenza da causa o concausa di servizio dell'infermità, quale presupposto per il riconoscimento del diritto a pensione di privilegio ordinaria, con decorrenza dall'eventuale collocamento a riposo e ha domandato, in via istruttoria, consulenza tecnica medico-legale e acquisizione del fascicolo di servizio.

2. Si è costituito il Ministero della Difesa, con memoria del 1 luglio 2026, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte, sul rilievo che il provvedimento impugnato avrebbe negato la dipendenza ai soli fini dell'equo indennizzo, materia attinente al rapporto di servizio e devoluta al giudice amministrativo; in via preliminare, la carenza delle condizioni dell'azione, per mancanza di domanda e di provvedimento in materia pensionistica e per insussistenza di un attuale interesse ad agire, trattandosi di militare in servizio; nel merito, l'infondatezza del ricorso, stante la natura vincolata del provvedimento, conforme al parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Verifica.

3. Si è costituito l'I.N.P.S., con memoria del 27 luglio 2026 eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa, ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., e nel merito l'infondatezza della domanda nei propri confronti, stante il ruolo meramente esecutivo e vincolato dell'Ente.

4. Con memoria del 10 agosto 2026 il ricorrente ha replicato, deducendo che il ricorso ha ad oggetto non l'equo indennizzo, ma il mero accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della pensione di privilegio, con sussistenza della giurisdizione contabile e dell'interesse ad agire pur in costanza di servizio e ha richiamato l'istanza di estensione della pronuncia sulla dipendenza depositata all'Amministrazione il 25 febbraio 2026, riscontrata dalla Scuola Allievi Carabinieri di omissis, con comunicazione del 26 febbraio 2026, nel senso della momentanea inammissibilità, nonché l'analoga istanza depositata all'INPS il 3 marzo 2026, rimasta priva di riscontro. A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto il referto ortopedico del 17 marzo 2026 e la consulenza medico-legale di parte del 19 marzo 2026, la quale conclude per la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, in contrasto con il parere del Comitato di Verifica.

Con note di udienza del 1° settembre 2026 il difensore, comunicata l'impossibilità di presenziare all'udienza fissata, ha chiesto la decisione della causa sulla base degli atti.

5. All'udienza del 7 settembre 2026 l'avv. Caterina Battaglia per l'INPS ha concluso come da verbale. Nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

DIRITTO

6. Vanno prioritariamente scrutinate le questioni pregiudiziali e preliminari. Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero della Difesa essa deve essere disattesa. L'eccezione muove dalla qualificazione del ricorso come diretto a contestare il diniego di equo indennizzo, beneficio attinente al rapporto di servizio e come tale devoluto al giudice

amministrativo. La qualificazione non è tuttavia conforme al contenuto dell'atto introduttivo avendo il ricorrente chiesto esclusivamente l'accertamento della dipendenza da causa o concausa di servizio dell'infermità, quale presupposto del diritto al futuro trattamento pensionistico di privilegio. Oggetto del giudizio è, dunque, il mero accertamento della causa di servizio a fini pensionistici, che si radica nella materia delle pensioni privilegiate, affidata in via esclusiva alla giurisdizione di questa Corte in forza del criterio di collegamento costituito dalla materia (art. 103 Cost.), secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che vi devolve non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla condanna al pagamento del trattamento, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente sia ancora in servizio attivo (Cass. S.U., ord. n. 4325/2014; Cass. S.U. n. 1306/2017).

Va soggiunto che il giudizio pensionistico non ha natura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti amministrativi, riservato alla giurisdizione amministrativa, sostanziandosi in una cognizione piena del rapporto pensionistico sull'an e sul quantum della prestazione: i provvedimenti negativi impugnati, il decreto n. omissis /25 e parere del Comitato di Verifica costituiscono pertanto atti presupposti di cui questa Corte conosce incidentalmente, senza che ciò implichi l'esercizio di un potere di annullamento riservato al giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 9443/2025; Cons. Stato n. 2995/2013); la domanda di annullamento formulata dal ricorrente va intesa in questi termini. Resta per contro

estranea al giudizio ogni questione relativa all'equo indennizzo non domandata e comunque devoluta al giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 1306/2017). Va pertanto entro i suddetti limiti affermata la giurisdizione di questa Corte.

7. Con riguardo all'eccezione di carenza di un attuale interesse ad agire sulla circostanza che il ricorrente è militare ancora in servizio si rileva che l'azione proposta di mero accertamento non presuppone l'attuale lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, idoneo ad arrecare all'interessato un pregiudizio concreto e attuale la cui rimozione costituisce risultato utile conseguibile solo con l'intervento del giudice. Al riguardo si richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte, che con la sentenza n. 12/2023/QM/Pres del 17 agosto 2023 hanno riconosciuto, in capo al dipendente ancora in servizio, l'interesse concreto e attuale a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza, al fine di evitare il consolidamento di una statuizione destinata, in ragione dell'unicità dell'accertamento sancita dall'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, a riverberarsi sulla necessariamente futura richiesta di pensione privilegiata (cfr. Corte dei conti, Sez. II centr. app., nn. 225/2024, 147/2024 e 294/2023). L'interesse ad agire del ricorrente deve pertanto ritenersi sussistente, sia pure con riserva di avvalersi del relativo esito al maturare dei requisiti pensionistici.

8. Sull'eccezione di carenza di domanda amministrativa sollevata dall'I.N.P.S. ex art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c. la questione è stata risolta con efficacia nomofilattica dalle Sezioni Riunite di questa Corte che con la citata sentenza n. 12/2023/QM hanno enunciato il principio di diritto

secondo cui è ammissibile, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, ancorché non abbia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Nella fattispecie in esame il ricorrente, destinatario del diniego di dipendenza (decreto n. omissis /25), ha domandato in giudizio l'accertamento della dipendenza in funzione della futura pensione di privilegio, dallo stesso prospettata quale bene finale, senza avere presentato né potendo ancora presentare, in costanza di servizio, domanda di pensione privilegiata. Il petitum non è dunque la liquidazione del trattamento pensionistico, bensì l'accertamento della dipendenza, oggetto del procedimento ex d.P.R. n. 461/2001 promosso con l'istanza del 24 dicembre 2024 e concluso con il diniego impugnato: la pregiudiziale amministrativa risulta pertanto assolta a monte, nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro. L'inammissibilità con cui l'Amministrazione ha riscontrato l'istanza di estensione del 25 febbraio 2026, attiene alla diversa e futura domanda di pensione privilegiata e non incide sull'oggetto del presente giudizio. L'eccezione va quindi respinta.

9. Con riguardo all'assunto del Ministero della difesa secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe natura vincolata, in quanto adottato in conformità al parere del Comitato di Verifica: se è vero che tale parere è ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 461/2001, obbligatorio e vincolante per

l'Amministrazione in sede di adozione del provvedimento finale, esso non vincola il giudice, cui compete, nell'esercizio della giurisdizione di merito in materia pensionistica, il pieno sindacato sulla sussistenza del nesso di dipendenza, anche mediante accertamento tecnico. Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto documentazione tecnica di parte, la consulenza medico-legale del 19 marzo 2026, che conclude con criterio di elevata probabilità logico-scientifica per la dipendenza dell'infermità quale concausa efficiente e determinante, che si pone in contrasto con il parere del Comitato di Verifica, il quale l'ha esclusa sul rilievo della natura degenerativa e idiopatica della patologia e della non gravosità del servizio; contrasto che investe anche la ricostruzione dell'effettiva natura del servizio prestato, descritto in termini di particolare gravosità nella relazione trasmessa al Comitato e come attività prevalentemente d'ufficio nella sintesi del parere. Tale contrasto rende necessario un approfondimento istruttorio, non essendo consentito al giudice delle pensioni aderire alle conclusioni di un parere tecnico in presenza di documentazione di segno opposto senza acquisire gli elementi necessari per una congrua valutazione (cfr. Corte dei conti, Sez. II Giurisdizionale Centrale d'Appello, n. 214/2025). L'eccezione di infondatezza per natura vincolata non può pertanto trovare accoglimento e all'accertamento tecnico si provvede con separata ordinanza.

10. Superate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sopra esaminate, la domanda di accertamento della dipendenza da causa o concausa di servizio dell'infermità, ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, è ammissibile;

11. Rilevata la necessità di integrazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 164, comma 4, del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) l'ulteriore istruzione della causa è disposta con separata ordinanza, e riservata ogni altra statuizione al definitivo.

12. Parimenti viene riservata alla decisione definitiva ogni statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sul ricorso in materia di pensioni n. **24527** R.G. proposto da **E. M.** contro Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore e contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore,

- afferma la propria giurisdizione e dichiara ammissibile il ricorso;

- dispone, con separata ordinanza, l'ulteriore istruzione della causa;

- riserva ogni altra statuizione al definitivo.

- Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7 settembre 2026.

Il giudice unico delle pensioni

Maristella Filomena

f.to digitalmente

Decreto

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti, si dispone l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Il giudice unico delle pensioni

Maristella Filomena

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 16.09.2026

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

Dott.ssa Francesca Deni

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 17/9/2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni